

Schema di Convenzione per il conferimento dell'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica (ex progettazione preliminare), definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Completamento dell'Ex Alas patrimonio di archeologia industriale".

CIG 7880971EFE

CUP E86J17000670008

L'anno duemiladiciannove, addì _____ del mese di _____ tra l'Unione di Comuni Marghine (C.F.) nella persona del Responsabile del Settore Tecnico Ing. Cuscusa Elio, nato a il, il quale interviene per nome e conto dell'Unione di Comuni Marghine in forza dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e il professionista _____ residente in _____, via _____ n° _____, C.F. _____ iscritto all'Ordine degli Ingegneri/Architetti della Provincia di _____ al n° _____, con studio professionale in via _____ a _____, libero professionista non dipendente da alcuna Pubblica Amministrazione.

PREMESSO

- che con la Determina del Settore Tecnico dell'Unione di Comuni Marghine n° ____ del _____ è stato indetto Bando di selezione con procedura aperta per l'individuazione del professionista nonché approvato il relativo schema di convenzione;
- che con determina del Settore Tecnico n. in data esecutiva (allegato A alla presente convenzione), è stato affidato al l'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva, per la direzione dei lavori nonché l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'opera che ha offerto un importo netto di € _____ (diconsi Euro _____) al netto di Oneri Previdenziali e I.V.A. nella misura stabilita dalla Legge, pari all'applicazione del ribasso percentuale del ____ % sul prezzo posto a base di gara;

che è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi

Ciò premesso le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue:

PARTE I: OGGETTO E FINALITÀ DELLA PRESTAZIONE

Art. 1.1 – Conferimento dell'incarico.

L'Unione di Comuni Marghine di Macomer in persona del Responsabile del Settore Tecnico, affida al professionista Arch. _____ residente in _____, via _____ n° _____, C.F. _____ iscritto all'ordine degli Ingegneri/Architetti della Provincia di _____ n° _____ che accetta, l'incarico di progettazione di **fattibilità tecnico ed economica (ex progettazione preliminare), definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Completamento dell'Ex Alas patrimonio di archeologia industriale"**, così come inteso e definito dall'art. 23, dall'art. 24 e dall'art. 101 del D.Lgs. 18.04.2016, n° 50, e sue successive modifiche ed integrazioni nonché secondo quanto disposto dalle linee guida dell'ANAC, nonché dal D.Lgs. 09.04.2008, n° 81 per quanto concerne la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'importo complessivo dell'incarico ammonta ad € _____, compresi contributo Inarcassa del 4% ed IVA 22%, così come risulta dall'offerta presentata in sede di gara pari a netti € _____.

Art. 1.2 – Finalità e specifiche progettuali.

L'opera oggetto della presente convenzione sarà progettata per garantire le seguenti finalità:

- 1) la qualità dell'opera e la rispondenza della stessa alle finalità indicate dall'Unione di Comuni Marghine;
- 2) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
- 3) il rispetto del quadro normativo Regionale, Nazionale e dell'Unione Europea.

Al riguardo il professionista dovrà sviluppare integralmente la progettazione in tutte le componenti: indagini, rilievi topografici, disegni, espletamento di tutti gli studi e predisposizione di pratiche per ottenimento di pareri e nulla osta.

Qualora, in seguito ad un preliminare preventivo di spesa redatto dai professionisti per il raggiungimento degli obiettivi predetti, la somma impegnata dall'Unione di Comuni Marghine non risulti sufficiente a garantire il raggiungimento degli obiettivi, i professionisti saranno tenuti a predisporre una dettagliata relazione indicando i motivi e le ulteriori somme da impegnare.

Art. 1.3 – Prestazioni parziali e fasi di progettazione.

Il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari, nel rispetto delle norme per la compilazione dei progetti di cui al D.Lgs. 18.04.2016, n° 50, e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché secondo quanto disposto dalle linee guida dell'ANAC e del D.Lgs. 09.04.2008, n° 81 per quanto concerne la tutela della salute e

della sicurezza nei luoghi di lavoro. Specificatamente è conferito l'incarico per i seguenti livelli di progettazione: fattibilità tecnico-economica (ex progetto preliminare) definitivo ed esecutivo. Il livello di approfondimento di ciascuna delle fasi di progettazione ed i contenuti degli elaborati tecnici costituenti ciascun progetto dovranno rispettare quanto previsto dai citati artt. 23, 24 e 101 del D.Lgs. 18.04.2016, n° 50 e ss.mm. ed ii. nonché secondo quanto disposto dalle linee guida dell'ANAC.

Art. 1.4 – Competenze e compiti del Professionista

Le prestazioni professionali previste in convenzione nel precedente articolo saranno espletate, nei limiti di competenza stabiliti dalle leggi vigenti, dal professionista.

Tutti gli elaborati afferenti a ciascuna specifica prestazione saranno sottoscritti dal tecnico incaricato.

Art. 1.5 – Tempi e modi di consegna elaborati.

Per l'elaborazione di tutte le fasi specificate al punto 1.3 vale il seguente cronogramma:

- **progetto di fattibilità tecnico-economica** : consegna degli elaborati entro _____ (_____) giorni dalla stipula della convenzione di incarico;
- **progetto definitivo**: consegna degli elaborati entro _____ (_____) giorni dalla ricevuta comunicazione di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte del R.U.P..
- **progetto esecutivo**: consegna degli elaborati entro _____ (_____) giorni dalla ricevuta comunicazione di approvazione del progetto definitivo da parte del R.U.P. e degli altri Enti preposti.

Il numero degli elaborati da consegnare per le diverse fasi della progettazione dovrà essere sufficiente per la presentazione del progetto a tutti gli Enti interessati, al fine dell'ottenimento dei pareri prescritti comunque in non meno di 5 copie.

Qualora il tecnico ritardasse di 30 (trenta) giorni la presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo o di quello esecutivo o altro ritardo sulle prestazioni accessorie, sempre che il ritardo non sia dovuto a fatto non imputabile al professionista, l'Unione di Comuni Marghine potrà recedere dalla presente convenzione e resterà libero da ogni impegno verso i professionisti inadempienti, senza che quest'ultimi possano pretendere compensi od indennizzi di sorta, per onorari o per rimborso spese, salva ogni azione dell'Unione di Comuni Marghine per il risarcimento di danni da essa causati.

PARTE II: NORME PER LA PROGETTAZIONE

Art. 2.1 – Norme generali.

Il tecnico svolgerà l'incarico secondo le direttive di carattere generale stabilite dall'Unione di Comuni Marghine e di quelle tecniche del Responsabile del Procedimento Geom. Antonina Demuru.

Il Tecnico si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento, sino alla definitiva approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Il Tecnico dovrà inoltre provvedere, se ed in quanto necessario, agli opportuni contatti con l'ASL, il **Genio Civile**, con l'**Amm.ne Provinciale**, con l'**A.N.A.S.**, con l'**Ufficio Tutela Paesaggio**, con la **Soprintendenza a Beni Artistici e Storici**, con la **Soprintendenza Archeologica**, con l'**Ispettorato Forestale**, con i **VV.FF.**, con il **CONI**, con l'**ENEL**, con la **TELECOM**, con l'**ISPELS**, con la **PREFETTURA** e con qualunque altro **Ente**, per adeguarsi, nell'espletamento dell'incarico, alle prescrizioni che tali Enti impartissero, nonché fornire tutta la documentazione atta alla richiesta del rilascio degli eventuali nulla osta necessari, senza che per questo sia dovuto compenso aggiuntivo.

Per quanto non espressamente stabilito nella presente convenzione il professionista dovrà attenersi a quanto stabilito nelle conferenze di servizi che l'Unione di Comuni Marghine riterrà opportuno convocare, ai sensi dell'art. 14 della Legge n° 241/1990 e ss.mm. e dell'art. 27 del D.lgs. n° 50/2016 e ss.mm..

Art. 2.2 – Completezza degli elaborati.

Il Tecnico si impegna ad integrare e/o modificare gli elaborati proposti fino alla definitiva accettazione degli stessi da parte dell'Unione di Comuni Marghine.

Le varie fasi della progettazione (fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva) dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

Il progetto di fattibilità tecnico-economica definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare;

Il progetto definitivo dovrà essere redatto in conformità al progetto di fattibilità tecnico-economica (ex preliminare), dovrà determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto ed essere sviluppato a un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle eventuali strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi tutti i particolari

costruttivi necessari, dallo schema di contratto e dal capitolato prestazionale, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso dovrà essere redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi plano-altimetrici, di misurazione e picchettazioni nonché dei disegni e relazioni necessarie all'ottenimento dei pareri fondamentali alla sua realizzazione vedi Soprintendenze e Tutela del Paesaggio, in questo caso necessari.

In particolare, per il progetto esecutivo si stabilisce che:

- qualora il computo metrico estimativo fosse redatto per capitoli di singole categorie di lavori o singole voci fossero ripetute più volte all'interno dello stesso, dovrà essere fornito all'Unione di Comuni Marghine il sommario dello stesso raggruppando le voci uguali, riportandole in ordine di codice di elenco prezzi e predisposto per appalto da aggiudicarsi a corpo;
- il progetto deve essere redatto con sistemi informatici, gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati anche su supporto Cd o DVD; per gli elaborati amministrativi dovrà essere indicato il software adottato; per quanto attiene gli elaborati grafici dovranno essere prodotti in file DXF o DWG se in Autocad e comunque in forma leggibile e modificabili.

Art. 2.3 – Eventuali variazioni agli elaborati presentati.

Qualora gli elaborati di progetto non dovessero essere approvati dagli organi di controllo o qualora dall'analisi dei progetti definitivo ed esecutivo, in apposita conferenza di servizi, si ritenesse opportuno procedere a variazioni delle opere progettate, i professionisti si obbligano ad introdurre negli elaborati presentati tutte quelle modifiche necessarie alla definitiva approvazione degli stessi, senza che ciò dia titolo a maggiori compensi.

Art. 2.4 – Suddivisioni in classi e categorie.

Ai fini del calcolo degli onorari spettanti ai professionisti per la predisposizione delle prestazioni progettuali normali, l'incarico oggetto della presente convenzione è compreso nella seguente classe e categoria, così come definite dal D.M. 17/06/2016:

E.22 Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza.

Si precisa comunque che le categorie sono indicative ai soli fini della determinazione dell'importo da porre a base d'asta.

Art. 2.5 – Quantificazione degli onorari.

Per quanto riguarda la progettazione, sia con riferimento alle prestazioni normali, sia con riferimento alle prestazioni speciali, sia per quelle accessorie, verranno compensate solo le prestazioni effettivamente eseguite.

Art.2.6 – Rimborso spese.

Al rimborso delle spese e delle vacanze necessarie per il corretto espletamento delle fasi di progettazione, sarà corrisposto ai professionisti un compenso a percentuale sugli onorari di cui agli articoli precedenti, calcolato in base al D.M. 17/06/2016, in quanto applicabile.

Art. 2.7 – Modalità di pagamento.

Gli onorari relativi alle fasi di progettazione saranno corrisposti solo quando i progetti di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo abbia ottenuto l'approvazione definitiva da parte dell'Unione di Comuni Marghine e degli Enti preposti.

Qualora la presentazione dei progetti definitivo ed esecutivo venisse ritardata oltre i termini stabiliti, sarà applicabile una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell'importo delle competenze per ciascun giorno di ritardo dalla data di consegna stabilita dal precedente art.1.5.

Art. 2.8 – Norme particolari per la progettazione.

Qualora per l'espletamento dell'incarico fosse necessario avvalersi della consulenza di altri tecnici o ditte specializzate, il tecnico presenterà specifica richiesta all'Unione di Comuni Marghine, che potrà provvedere alla nomina di tecnico di propria fiducia, ovvero autorizzare il professionista ad avvalersi della predetta consulenza; in questo caso il tecnico incaricato dovrà quantificare preventivamente la spesa e sarà compensato dietro presentazione di parcella professionale.

Art. 2.9 – Proprietà della progettazione.

Il progetto resterà di proprietà dell'Unione di Comuni Marghine il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, o introdurre nei modi che riterrà opportuni tutte quelle varianti e aggiunte che, sempre a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che il professionista possa sollevare eccezioni di sorta e sempre che non venga modificato sostanzialmente il progetto nei criteri informativi essenziali.

PARTE III: NORME PER LA DIREZIONE LAVORI

Art. 3.1 – Norme generali.

E' conferito al Professionista l'incarico della direzione dei lavori oggetto della progettazione prevista nella presente convenzione, limitatamente alle seguenti prestazioni parziali: direzione dei lavori, assistenza al collaudo, liquidazione, misura e contabilità dei lavori.

Il professionista è responsabile per la tenuta e compilazione dei libri e registri contabili. Il professionista svolgerà l'incarico secondo le direttive tecniche del Responsabile del Procedimento e sarà obbligato alla rigorosa osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. 18.04.2016, n° 50, e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché secondo quanto disposto dalle linee guida dell'ANAC e D.M. 49/2018.

Art. 3.2 – Suddivisioni in classi e categorie.

Ai fini del calcolo degli onorari spettanti al professionista, l'incarico è compreso nella classe e categoria E.22 di cui al D.M. 17/06/2016.

Art. 3.3 – Quantificazione degli onorari.

L'importo di riferimento sarà quello risultante dai documenti contabili, applicando i prezzi unitari previsti nel progetto esecutivo.

La quantificazione degli onorari di direzione dei lavori sarà regolata dalle aliquote di cui al D.M 17/06/2016 in quanto applicabile.

Per la valutazione degli onorari relativi alla misura e contabilità dei lavori si applicheranno le rispettive aliquote previste dal D.M. 17.06.2016.

Il certificato di regolare esecuzione, qualora l'emissione fosse affidata al professionista incaricato sarà compensato con le aliquote di cui al D.M. 17.06.2016.

Non sono dovuti onorari per l'assistenza giornaliera dei lavori.

Art. 3.4 – Rimborso spese.

A titolo di rimborso spese e cioè per tutti i compensi accessori di cui agli artt. 4 e 6 del tariffario sarà corrisposto ai Professionisti un compenso a percentuale sugli onorari di cui agli articoli precedenti, calcolato in base al D.M. 17.06.2016.

Art. 3.5 – Modalità di pagamento.

L'onorario sarà corrisposto fino alla concorrenza del cumulo delle spese e nella misura del 90% (novanta per cento) degli onorari spettanti secondo la vigente tariffa in relazione al progressivo importo dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati di avanzamento o da altri documenti contabili, mentre il residuo 10% (dieci per cento) verrà corrisposto dopo l'approvazione degli atti di collaudo.

Nel caso di risoluzione o rescissione del contratto di appalto dei lavori spetterà ai professionisti un'aliquota dell'importo dovuto, commisurata all'importo complessivo dei lavori eseguiti e al decimo di quelli non eseguiti, fino alla concorrenza dei quattro quinti dell'importo contrattuale di appalto; il relativo importo sarà liquidato dopo l'avvenuta approvazione del collaudo dei lavori eseguiti.

Nessun compenso o indennizzo per i titoli di cui al presente articolo spetterà ai professionisti nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo, non siano comunque iniziati.

Art. 3.6 – Perizie suppletive e/o di variante.

Verificandosi in corso d'opera uno dei casi previsti all'art. 23 e dall'art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm., nonché secondo quanto disposto dalle linee guida dell'ANAC, il professionista avrà l'obbligo di redigere, a seguito di autorizzazione dell'Unione di Comuni Marghine, la perizia suppletiva e/o di variante completa di tutti gli allegati.

Nel caso in cui i professionisti non ottemperino alle prescrizioni impartite dall'Unione di Comuni Marghine, il Dirigente del Settore Tecnico potrà disporre la revoca dell'incarico con motivato provvedimento ed ai professionisti verranno corrisposti gli onorari ed i compensi accessori in proporzione alle prestazioni fino a quel momento di fatto espletate.

Art. 3.7 – Onorari e spese per perizie suppletive e/o di variante.

Gli onorari per la redazione di perizie suppletive e di variante saranno calcolati considerando l'incarico di progettazione esteso dall'importo originario al nuovo importo, determinato sommando all'importo del contratto principale quello dell'atto aggiuntivo, entrambi considerati al lordo. All'onorario così determinato, soggetto anch'esso al ribasso offerto, verrà detratto l'importo già corrisposto per la redazione del progetto principale.

Le competenze di cui sopra sono liquidate dopo l'approvazione definitiva degli elaborati presentati da parte degli Organi competenti.

Art. 3.8 – Oneri accessori.

Ai professionisti sono affidati i libretti delle misure e il registro di contabilità dei lavori, che dovranno essere trasmessi in copia all'Unione di Comuni Marghine in occasione di ogni singolo stato d'avanzamento dei lavori.

Il professionista dovrà tassativamente presentare relazioni periodiche, con cadenza comunque non inferiore a 20 (venti) giorni, sull'andamento dei lavori e sullo sviluppo degli stessi in rapporto alle spese e agli impegni autorizzati con il contratto d'appalto e successivi atti aggiuntivi.

Il professionista è tenuto alla verifica degli adempimenti cui è obbligata l'impresa appaltatrice in base al D.Lgs. 09.04.2008, n° 81; della regolarità o meno di tali adempimenti dovrà essere fatto esplicito richiamo nei certificati di pagamento delle rate di acconto e nello stato finale dei lavori.

Il professionista dovrà trasmettere all'Unione di Comuni Marghine copia delle comunicazioni scritte che intercorreranno tra l'impresa appaltatrice e lo stesso professionista.

Per quanto sopra non spetterà alcun maggiore compenso oltre a quello pattuito nella presente convenzione.

PARTE IV: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'INCARICO DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.

Al Professionista viene conferito l'incarico di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Leg.vo 09.04.2008, n° 81.

Art. 4.1 – Obblighi e norme da osservare.

Gli obblighi del coordinatore della progettazione sono:

- predisporre durante la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera e in ogni caso prima della richiesta di presentazione delle offerte, il piano di sicurezza dei lavori ed il fascicolo di cantiere contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono sottoposti i lavoratori tenendo conto delle norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE n. 260/93; tale fascicolo sarà da prendere in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi di manutenzione.

Gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione delle opere sono:

- assicurare e controllare l'attuazione di quanto previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento ed eventualmente del piano generale di sicurezza e delle relative procedure di lavori;
- adeguare i piani suddetti in relazione all'evoluzione dei lavori e delle modifiche intervenute;
- attivare e verificare la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra i vari soggetti produttivi e datori di lavoro operanti in cantiere; nel caso di cantieri d'entità superiore a 30.000 uomini/giorni, verificare il coordinamento dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori delle varie imprese operanti in cantiere;
- proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del D.Lgs. 09.04.2008, n° 81, la sospensione dei lavori l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi responsabili delle stesse dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione di avvenuto adeguamento.

Art. 4.2 – Onorario spettante.

L'onorario verrà quantificato in base al Decreto del Ministero della Giustizia 17.06.2016, in quanto applicabile.

PARTE V: NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 5.1 Norme generali.

Per quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, sia in relazione all'espletamento della prestazione, sia in ordine alla determinazione del corrispettivo, valgono le leggi statali e regionali vigenti in materia.

Art. 5.2 Definizione delle controversie.

Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione all'appalto oggetto della presente convenzione, anche successivamente alla sua scadenza, saranno regolate dalle norme della presente convenzione e dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di appalti di servizi pubblici.

E' escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

Se le controversie insorte non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 5.3 Spese di stipula.

Sono a carico dei professionisti tutte le spese conseguenti alla stipula della presente convenzione, previste dalle vigenti disposizioni e senza diritto di rivalsa, IVA esclusa.

Art. 5.4 Domicilio del professionista.

Per quanto concerne l'incarico affidato il professionista elegge domicilio speciale presso la sede dell'Unione di Comuni Marghine in Macomer.

Art. 5.5 Modalità di registrazione della convenzione.

Trattandosi di prestazione soggetta all'imposta sul valore aggiunto, la presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Fa parte della presente convenzione, allegato A, **la parcella di massima degli onorari** e l'offerta presentata dal professionista in fase di gara; gli onorari complessivamente dovuti ammontano ad € _____ contributi previdenziali e IVA di legge inclusi.

Art. 5.6 Dichiarazione di incompatibilità.

Il Professionista dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere rapporti con Amministrazioni Pubbliche che implicino incompatibilità con l'esercizio della libera professione in relazione all'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista _____

Il Responsabile del Settore Tecnico dell'Unione di Comuni Marghine _____